

(N. 1431)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(MARTINAZZOLI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GORIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 LUGLIO 1985

Modifica alla legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria

ONOREVOLI SENATORI. — Allo scopo di venire incontro alle esigenze più volte manifestate dalla categoria dei medici incaricati in servizio negli istituti di prevenzione e pena, i quali con ripetute manifestazioni sindacali hanno chiesto, tra l'altro, la rivalutazione dei compensi, rimasti dal 1982 allo stesso livello, è stato elaborato il presente disegno di legge.

Con la disponibilità delle somme appositamente accantonate sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985 (lire 700 milioni per ciascuno degli anni 1985-1986-1987) può farsi fronte alla metà del maggior onere derivante dall'approvazione dell'allegato disegno di legge.

Per la copertura finanziaria dell'altra me-

tà dell'onere, si è pensato di utilizzare parzialmente l'accantonamento, sullo stesso capitolo, concernente la « Revisione dell'organico delle vigilatrici penitenziarie ».

A tale determinazione si è giunti considerando che l'utilizzo parziale delle somme di cui sopra non pregiudica il buon fine del progetto concernente la revisione dell'organico delle vigilatrici penitenziarie, per il quale è previsto un accantonamento, sul capitolo 6856, di lire 17.000 milioni.

L'aumento delle competenze previsto dal disegno di legge in questione è di lire 280.000 mensili lorde per tutti i medici incaricati, ad eccezione di quelli che prestano servizio nelle isole; per questi ultimi, in considerazione della destinazione disagiata, l'aumento è di lire 410.000 mensili lorde.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1985 il compenso previsto, per i medici incaricati, dal secondo comma dell'articolo 38 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, modificato dall'articolo 2 della legge 7 giugno 1975, n. 199, e dall'articolo 2 della legge 5 maggio 1976, n. 246, è aumentato di lire 280.000 mensili lorde.

2. Per i medici incaricati in servizio presso le case di reclusione di Asinara, Capraia, Favignana, Gorgona e Pianosa, a decorrere dalla stessa data, il suddetto compenso è ulteriormente aumentato di lire 130.000 mensili lorde.

Art. 2.

1. Al maggior onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 1.400 milioni per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, nel capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando, quanto a lire 700 milioni, lo specifico accantonamento e, quanto a lire 700 milioni, parzialmente utilizzando l'accantonamento concernente « Revisione dell'organico delle vigilatrici penitenziarie ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.